

Regolamento approvato con delibera di C.C.n. 6 del 27.02.2004

Con delibera di C.C. n. 73 del 28.10.2004 è stato modificato il regolamento:

art. 4 comma 1 lett.b)

**“b) consistenza complessiva dei posteggi delle dimensioni medie di 4x8, dislocati come da planimetria allegata sub. A: zona Capoluogo: n. 11 posti di cui n.1 riservato ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63;
zona via Capitini n. 5 posti
zona ex Fornace n.5 posti”**

1^ comma art. 8

“1. per la formazione della graduatoria dei posteggi, l'ufficio preposto, tiene conto dei criteri di priorità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 29 della legge regionale”

COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO

DISCIPLINA COMUNALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 1: Finalità, contenuto e ambito di applicazione
- Art. 2 : Autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Art. 3 : Individuazione dei mercati
- Art. 4 : Localizzazione e articolazione dei mercati
- Art. 5 : Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 6 : Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 7 : domanda per il rilascio della concessione di posteggio
- Art. 8 : Formazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 9 : Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati
- Art.10: Registro delle presenze
- Art.11: Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita
- Art.12: Caratteristiche dei posteggi
- Art.13: Revoca- Sospensione della concessione del posteggio
- Art.14: Decadenza – Revoca – sospensione dell'autorizzazione
- Art.15: Rinnovo decennale delle concessioni
- Art.16: Norme per i produttori agricoli
- Art.17: Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante – disciplina
- Art.18: Norme igienico sanitarie
- Art.19: Sanzioni

Art.20: Aree interdette all'attività commerciale in forma itinerante

Art.21: Norma di chiusura

Allegato:

Pianta organica mercati settimanali

ART. 1 - FINALITA', CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento fissa, ai sensi del decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e della legge regionale 04.10.1999, n. 26, le modalità, i limiti e le condizioni in base alle quali può essere esercitata, nel comune di Serra San Quirico, l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti che hanno diretta attinenza con il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

1. Conformemente al disposto dell'art. 28, primo comma, del d.lgs. 114/98, il commercio al dettaglio su aree pubbliche determinate, quali sono i mercati oggetto della presente normativa, può essere svolto esclusivamente dai soggetti titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Serra San Quirico, su posteggi dati in concessione per dieci anni e su qualsiasi area pubblica in forma itinerante e nel rispetto di quanto disposto all'art. 17.

ART. 3 -INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

1. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma, della L.R. 26/99, risultano istituiti i seguenti mercati:

- mercato settimanale "della Pace" (Mercoledì)

L'ufficio competente tiene a disposizione l'elenco dei concessionari e ne cura costantemente l'aggiornamento.

4. Le modifiche permanenti relative ai punti a) - b) - c) -di cui al precedente art. 3, c.1 e punti a) e b) di cui al precedente comma 1 del presente articolo, potranno essere effettuate con delibera del Consiglio comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. Le modifiche temporanee possono essere disposte con provvedimento motivato del Sindaco.

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Le operazioni di vendita, sotto qualsiasi forma, da parte di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche possono iniziare dalle ore 7 e dovranno cessare entro le ore 13.

2. Gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.30.

3. Le operazioni di approntamento del posteggio potranno avere inizio con 30 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni di vendita fissate nel 1[^] comma del presente articolo.

Entro e non oltre le ore 14.00 il posteggio dovrà essere lasciato completamente libero anche da eventuali ingombri e rifiuti prodotti.

4. Il titolare di concessione di posteggio che giunga dopo l'orario di occupazione del mercato fissato nel 2° comma del presente articolo e che trovi il proprio posteggio provvisoriamente assegnato secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente normativa, non potrà vantare diritti di sorta. Nel caso in cui il posteggio non sia stato occupato per mancanza di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, il titolare della concessione potrà occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi all'orario fissato dal 2° comma del presente articolo.

ART. 6 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. E' consentito il transito nell'area di mercato dei veicoli degli operatori del mercato stesso che trasportano le merci e le attrezzature nei 60 minuti precedenti e nei 60 minuti successivi l'orario di inizio delle vendite e di attività di cui al precedente comma 1 dell'art. 5;

2. Onde tutelare l'incolumità e la sicurezza dei pedoni all'interno dell'area mercatale è tassativamente vietato il transito dei veicoli durante l'orario di vendita e di attività ad eccezione dei mezzi di soccorso.

3. Lo stazionamento dei veicoli nei posteggi è consentito solo dove espressamente previsto

ed autorizzato nell'atto di concessione del posteggio.

ART. 7 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 29, secondo comma, della L.R. 26/99, la disponibilità dei posteggi nei mercati settimanali istituiti di cui all'art. 3 sarà comunicata con apposito bando pubblicato, a cura del servizio regionale competente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" deve essere trasmessa al comune di Serra San Quirico sulla base delle modalità ed entro i termini fissati dal bando regionale. La domanda, redatta in carta legale, può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano all'ufficio protocollo del comune di Serra San Quirico.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A dovrà essere redatta sulla base delle modalità fissate dal bando regionale, pena l'esclusione.

ART.8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per la formazione della graduatoria dei posteggi, l'ufficio preposto, tiene conto dei criteri di priorità di cui al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale.

2. In presenza di pari condizione, la concessione di posteggio sarà rilasciata al richiedente di maggiore età anagrafica.

3. L'ufficio convoca per la scelta del posto tanti operatori quanti sono i posteggi inseriti nel bando di concorso e, solo in caso di rinuncia di qualcuno, provvede a convocare, ai fini dell'assegnazione, seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

1. Il personale comunale addetto al servizio procederà all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 6 dell'art. 28 della legge qualora i titolari della concessione non li abbiano occupati entro le ore 08.30, secondo i criteri previsti nello stesso articolo.

ART.10 - REGISTRO DELLE PRESENZE

1. Il personale addetto al servizio provvede, dalle ore 08.30 alle ore 09.00, alla registrazione delle presenze secondo quanto previsto nel comma 10 dell'art. 28 della Legge provvedendo altresì a far sottoscrivere, all'operatore (o ad un suo delegato), un apposito foglio di presenza.

2. Analogo foglio di presenza verrà fatto sottoscrivere, dal personale addetto al servizio di mercato, a quegli operatori presenti per l'eventuale assegnazione di posteggi

temporaneamente non occupati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

3. Il titolare della concessione che non occupa il proprio posteggio entro l'orario fissato all'art 5, comma 2, della presente normativa è considerato assente a tutti gli effetti, anche se presente con ritardo sul mercato.

4. Nel caso di cattivo tempo che comporti l'assenza di oltre la metà dei concessionari di posteggio il mercato è dichiarato "deserto" e, come tale, non considerato ai fini del computo delle presenze.

5. Ai fini del conteggio delle assenze non verrà conteggiato il mancato utilizzo del posteggio in concessione per i mercati anticipati o posticipati, rispetto alla loro cadenza naturale, a seguito di specifici atti dell'Amministrazione comunale.

ART.11- MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA -

1. L'operatore dovrà esibire ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza ed al controllo l'originale dell'autorizzazione amministrativa ed il relativo atto di concessione del posteggio.

2. A tutti gli operatori del mercato è fatto inoltre divieto di:

- Ostacolare, creando ingombro con qualsiasi oggetto o merce, la libera circolazione pedonale, nonché quella veicolare limitata ai soli casi previsti dall'art. 6 della presente normativa;
- Disturbare con grida e schiamazzi e compiere qualsiasi altro gesto o azione che possa nuocere al buon ordine ed al corretto svolgimento del mercato; è vietato in particolare l'uso di altoparlanti ed amplificatori, ad eccezione dei venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, purchè con volume alquanto moderato e tale da non arrecare disturbo evidente a terzi;
- Esercitare forme di vendita a scatola chiusa o pubblico incanto, nonché esercitare la particolare attività di battitore;
- Accollare al compratore, a titolo di rivalsa o sotto qualsiasi altra forma, i diritti di posteggio di peso e di misura;
- Accendere fuochi, sia al coperto che all'aperto, nelle adiacenze dei banchi;
- Ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
- Maltrattare o uccidere animali di bassa corte in presenza di pubblico;
- Danneggiare le attrezzature del mercato messe a disposizione dal Comune; eventuali danni dovranno essere risarciti dal responsabile, in ogni caso e per intero;
- Collocare i sacchi per il contenimento dei rifiuti in posti diversi da quelli appositamente

previsti;

- Gettare a terra scarti di derrate ed ogni altro rifiuto solido o liquido;
- Utilizzare generatori di energia elettrica funzionanti a motore a scoppio.

Gli operatori del mercato, inoltre:

- Hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività;
- Devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori commerciali e del personale comunale addetto alla direzione ed al controllo del mercato;
- Non possono in alcun caso rifiutare la vendita delle merci esposte;
- Devono adempiere secondo le vigenti disposizioni di legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
- Devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei propri collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle relative attrezzature;
- Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dal personale comunale addetto alla direzione ed al controllo del mercato;
- Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché le eventuali limitazioni merceologiche.

ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

1. L'attività di esposizione e di vendita delle merci può essere esclusivamente esercitata all'interno dell'area di posteggio in concessione le cui dimensioni sono indicate all'art. 4;
2. Le merci poste in vendita devono essere esposte su banchi aventi un'altezza minima dal suolo non inferiore a cm. 50. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente per i seguenti prodotti: terraglie, piante e fiori, ferramenta, generi di arredamento, materiali e attrezzature per l'agricoltura.
3. L'eventuale tendone a copertura del banco e/o dell'area di posteggio deve avere un'altezza minima dal suolo di m. 2, misurata nella parte più bassa, e non deve sporgere oltre il confine con altro posteggio in concessione.
4. E' vietato il congiungimento di banchi e/o attrezzature di vendita tra concessionari di posteggi contigui.

ART. 13 - REVOCA - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio per svolgere il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere revocata qualora intervengano motivi di pubblico interesse ai sensi del comma 8 dell'art. 28 L.R. 26/99.
2. La concessione del posteggio può essere sospesa, con provvedimento del Sindaco, per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora l'operatore contravvenga alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 14 - DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è revocata qualora intervengano i motivi dell'art. 33 della L.R. 26/99.
2. Per i casi di revoca di cui al primo comma del presente articolo, i titolari di autorizzazione non potranno vantare diritti di sorta nei confronti del comune, nemmeno su eventuali canoni già pagati e non ancora maturati.

ART. 15 - RINNOVO DECENNALE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni decennali dei posteggi del mercato settimanale sono tacitamente rinnovate per ulteriori 10 anni qualora, dodici mesi prima della scadenza, non intervenga una apposita e motivata delibera di consiglio comunale che disponga di non procedere al rinnovo delle concessioni stesse.
2. Al titolare della concessione, sei mesi prima della scadenza decennale, dovrà essere notificato l'eventuale mancato rinnovo della concessione con le motivazioni deliberate dal consiglio comunale.

ART. 16 - NORME PER I PRODUTTORI AGRICOLI

1. Per l'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli si applicano le stesse modalità e le stesse condizioni previste per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.
2. Per la verifica dell'anzianità di attività si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività eseguita ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
3. I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli debbono comprovare, annualmente e con idonea attestazione, la permanenza dei requisiti di produttore agricolo.
4. Su richiesta del produttore e considerata la stagionalità della produzione agricola, la concessione decennale del posteggio potrà avere una valenza temporale:
 - a) annuale;
 - b) limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni.

Art. 17 - VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE - DISCIPLINA

1. Il rilascio dell'autorizzazione a svolgere il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante è disciplinato dall'art. 31 della L.R. 26/99.
2. L'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 31 della L.R. 26/99 e può essere effettuata in qualunque area pubblica non

espressamente interdetta dal Comune, con mezzi motorizzati o altro, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi.

ART. 18 - NORME IGIENICO SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche operanti nel nostro territorio, in particolare i titolari di autorizzazione al commercio di prodotti del settore alimentare e i produttori agricoli, dovranno attenersi alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

ART. 19 - SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili in caso di infrazioni al presente regolamento sono quelle previste dalla vigente legislazione.

ART. 20- AREE INTERDETTE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE

1. Per motivi di viabilità e sicurezza, è interdetta l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante nella via G.Leopardi.

ART. 21 - NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto da questo regolamento si rinvia alla normativa regionale e statale in materia